



SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

Anno 2023

a cura della U.O. Affari Generali, Affari Legali ed Informatica

Indice:

Inquadramento normativo	pag. 1
Ambito soggettivo e ambito oggettivo della ricognizione	pag. 3
Natura e descrizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica	pag. 7



1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva, altresì, la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto." Dunque, la disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20. Come già detto, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Il Decreto Legislativo 201/22 è stato emesso in seguito alla legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022. Il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato il d.lgs. n. 201 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Le disposizioni del **decreto legislativo 201/22** si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e prevalgono sulle normative di settore.

Il **d.lgs. n. 201/2022**, essendo di recente pubblicazione, tiene conto delle indicazioni del PNRR, soprattutto in materia di affidamenti diretti in house e della loro durata limitata e proporzionata alla tipologia di servizio e gestione.

Altro tema fortemente valorizzato all'interno del Decreto è il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della sostenibilità della stessa, del costante e periodico monitoraggio dell'andamento e dei risultati della gestione.

I punti sopra richiamati, che vogliono essere tutelati nel loro raggiungimento, trovano un valido aiuto negli adempimenti previsti sia per le amministrazioni affidanti che ai potenziali gestori, vediamo ad esempio la redazione di:



- *relazioni preventive,*
- *piani economico finanziari asseverati,*
- *prospetto degli investimenti e dei costi.*

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - a rete e non - perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

Ulteriori adempimenti riguardano la pubblicità e la trasparenza della ricognizione di cui all'articolo 30, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. n. 201/2022.

L'articolo 31, infatti, rubricato: "Trasparenza nei servizi pubblici locali", così recita: "1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL*», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

- a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;
- b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.



6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente”.

La norma in questione disciplina, quindi, gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

La ricognizione deve essere dunque pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

2- AMBITO SOGGETTIVO E AMBITO OGGETTIVO DELLA RICOGNIZIONE

Ambito soggettivo

La norma sopra richiamata, in particolare al primo comma, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica: a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) Città metropolitane; c) Province; d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Pertanto, sono stati presi in considerazione solamente **i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a terzi da parte del Comune di Borgo San Lorenzo.**

Altro chiarimento va dato in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, laddove è previsto che “La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.” Il richiamo operato all'articolo 17, c.3, pertanto, fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma “tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui



agli articoli 32 e 35.”, estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 201/2022) anche al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica. Altro orientamento interpretativo può essere dato sull’inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi “esternalizzati” dall’amministrazione nei termini succitati, escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall’ente locale. Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell’art. 15 del TUSPL, l’opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell’affidamento tramite appalto pubblico. Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell’art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell’art. 8 TUSPL (cfr. Nota informativa ANCI del 02/10/2023).

Riepilogando, dunque, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi: \ la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti); \ tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto; \ vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara. Nel silenzio della norma, la competenza in merito all’approvazione dell’atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell’articolo 30 de quo, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l’approvazione dell’analisi annuale dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP. Tali aspetti verranno meglio approfonditi nel successivo paragrafo 5.

Ambito oggettivo

Come già accennato anche nel paragrafo precedente, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal d. lgs. 201/2022 quali SIEG di livello locale «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono



previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, c. 1, lett. c).

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- ⊗ rifiuti
- ⊗ idrico
- ⊗ distribuzione del gas
- ⊗ TPL

più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

In merito a ciò si noti che, come indicato nei paragrafi precedenti, sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022".

Nello specifico:

- ⊗ impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- ⊗ parcheggi;
- ⊗ servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- ⊗ luci votive;
- ⊗ trasporto scolastico.

Una considerazione a chiarimento merita, poi, la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL. A tal proposito, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi).

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Si ricorda che sono, altresì, esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

Sempre da questo punto di vista, è bene non eccedere in una frammentazione dei "servizi" che faccia perdere di vista gli obiettivi della ricognizione che sono riconducibili, in ultima analisi, a comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente ed il servizio sia effettuato in maniera economica ed efficace per l'utenza. A tal proposito, per quanto possibile, è bene ricondurre la ricognizione ad una società/servizio, così da evitare eccessi di dettaglio ma, al contempo rendendo evidente l'andamento economico del servizio.

In questa prima applicazione, sulla scorta del combinato disposto di cui alla normativa summenzionata e dei vari indirizzi Ministeriali, nonché di ANCI e di ANAC, in attesa di precisazioni e maggiori chiarimenti in merito in sede di applicazione, l'Ente ha proposto per prendere in considerazione solamente i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Borgo San Lorenzo ed espletati *in house*, attraverso la società partecipata Vivi lo Sport, per il 100% di proprietà comunale.

Ciò anche tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, che prevede espressamente che «*nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui all'art. 20 del d.lgs n. 175/2016*»



A) NATURA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE PISCINE COMUNALI

Oggetto del contratto: gestione dell'area Romanelli e della struttura "Copri-Scopri" realizzata nell'area adiacente al Centro Piscine, di proprietà comunale

Dati dell'affidatario: VIVILOSPORT S.S.D. A R.L. Unipersonale, Via Pietro Caiani – Borgo San Lorenzo (FI) – tel. 055 845 8312 - Partita IVA 05243210480 – Codice fiscale 05243210480. La società è stata costituita il 27/06/2002 con durata fino al 31/12/2050. Oggetto sociale: gestione dell'impianto Centro Piscine e degli edifici di pertinenza, gestione impianti sportivi comunali, promozione attività sportive nel territorio comunale.

- ⊙ tipologia di partecipazione: controllo analogo;
- ⊙ 100% capitale sociale possedute dal Comune,
- ⊙ amministratori unico nominato dal Comune;

Durata affidamento: fino al 31.12.2035

Valore complessivo stimato dell'affidamento: 13 milioni di euro, considerando il fatturato complessivo previsto dal piano economico nel triennio 2023-2025, proiettato per tutta la durata dell'affidamento.

Contributi previsti a carico del Comune: Il Comune contribuirà alla gestione del centro piscine anche con l'erogazione annuale di una quota stabilita in euro 121.575,29 per l'anno 2023, euro 25.000,00 per l'anno 2024 ed euro 62.439,63 per l'anno 2025

Obiettivi previsti nel contratto di servizio: svolgimento di attività sportive da parte di scuole di vario ordine e grado e istituti superiori dell'ambito territoriale, anche sovracomunale, sia per la realizzazione di attività di natura riabilitativa svolti da utenti traumatizzati o disabili, in collaborazione con l'Azienda sanitaria e la Società della Salute del Mugello, sia destinati a spazi di esercizio dell'attività sportiva libera, sia organizzata in corsi destinati l'apprendimento del nuoto o a specifiche altre esigenze della vita, oppure tramite l'iniziativa di associazioni sportive della vallata, anche con attività agonistiche.

In merito alle modalità di assegnazione e di utilizzazione degli impianti dovranno tener conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- per lo svolgimento di attività educative-formative e motorie in generale organizzate dalle scuole da vari enti di promozione sportiva rivolte ai ragazzi in età scolare, agli adulti ed agli anziani;
- per le associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e/o di promozione sportiva, riconosciuti per legge, che disputino regolari campionati;
- per altri Enti associazioni ricreative, culturali, politiche, sindacali e turistiche per iniziative e manifestazioni di interesse pubblico collettivo.



Qualità del servizio

Non ci sono indicatori di qualità a cui poter fare riferimento, né vi sono rilevazioni sul grado di soddisfazione, come comunicato dalla stessa società. Attualmente non è presente la carta dei servizi.

Per quanto riguarda il numero di accessi/utenti Vivi lo Sport ha comunicato i dati:

- 2020 n. 12.046
- 2021 n. 18.213
- 2022 n. 23.557

2) CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI, DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" E DEL CAMPO DI CALCIO A 7 DI LUCO DI MUGELLO

Oggetto del contratto: gestione dei seguenti impianti sportivi:

- a) Campo di calcio a 7 e relativi spogliatoi, situati in Via Montessori – Luco di Mugello;
- b) Palestra della scuola primaria sita in Via L. Da Vinci, 1 – Borgo San Lorenzo;
- c) Palestra della scuola secondaria di 1° grado sita in Via Don Minzoni, 19 – Borgo San Lorenzo;
- d) Palestra della scuola primaria sita in Via A. Cinti, 1 – Ronta;

Il Comune di Borgo San Lorenzo consentirà l'uso alla Società del seguente impianto:

- e) Palestra del Palazzetto dello Sport "Gaddo Cipriani" presso Istituto Giotto Ulivi, Via P. Caiani 64/66 – Borgo San Lorenzo. (per tale impianto è consentito l'uso in orario extrascolastico)

Dati dell'affidatario: VIVILOSPORT S.S.D. A R.L. Unipersonale, Via Pietro Caiani – Borgo San Lorenzo (FI) – tel. 055 845 8312 - Partita IVA 05243210480 – Codice fiscale 05243210480. La società è stata costituita il 27/06/2002 con durata fino al 31/12/2050. Oggetto sociale: gestione dell'impianto Centro Piscine e degli edifici di pertinenza, gestione impianti sportivi comunali, promozione attività sportive nel territorio comunale.

- ⊙ tipologia di partecipazione: controllo analogo;
- ⊙ 100% capitale sociale possedute dal Comune,
- ⊙ amministratori unico nominato dal Comune;

Durata affidamento: fino al 31/08/2025

Valore complessivo stimato dell'affidamento: circa 188.000,00 euro complessivi, per tutta la durata dell'affidamento, riferito al piano economico presentato in sede di approvazione della deliberazione consiliare n. 41 del 29/07/2022 di affidamento in house del servizio *de quo*.

Contributi previsti a carico del Comune: nessuno



Obiettivi previsti nel contratto di servizio: svolgimento di attività sportive da parte di scuole di vario ordine e grado e istituti superiori dell'ambito territoriale, anche sovracomunale, sia per la realizzazione di attività di natura riabilitativa svolti da utenti traumatizzati o disabili, in collaborazione con l'Azienda sanitaria e la Società della Salute del Mugello, sia destinati a spazi di esercizio dell'attività sportiva libera, sia organizzata in corsi, oppure tramite l'iniziativa di associazioni sportive della vallata, anche con attività agonistiche. svolgimento di attività educative-formative e motorie in generale organizzate dalle scuole da vari enti di promozione sportiva rivolte ai ragazzi in età scolare, agli adulti ed agli anziani;

Nell'ambito dell'assegnazione e di utilizzazione degli impianti si dovrà tenere conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- per lo svolgimento di attività educative-formative e motorie in generale organizzate dalle scuole da vari enti di promozione sportiva rivolte ai ragazzi in età scolare, agli adulti ed agli anziani;
- per le associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle rispettive federazioni od enti di propaganda e/o di promozione sportiva, riconosciuti per legge, che disputino regolari campionati;

Qualità del servizio

Non ci sono indicatori di qualità a cui poter fare riferimento. La società non ha carta dei servizi.

Andamento economico

Non è possibile, allo stato, individuare con certezza l'andamento economico riferito al singolo contratto di servizio; pertanto si riportano di seguito i dati economici riferiti alla società affidataria di entrambi i contratti di servizio *infra* richiamati.

Il risultato economico degli ultimi cinque esercizi è il seguente:

2018	€	593,00
2019	€	546,00
2020	€	-34.709,00
2021	€	-137.491,00
2022	€	11.935,00

Fatturato ultimi tre esercizi

2020	614.082
2021	678.747
2022	1.261.355 fatturato medio 2020-2022 euro 851.395

SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

L'Ente, allo stato, non è dotato di una struttura appositamente preposta al monitoraggio/controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero di uno specifico sistema di controlli sulle società non quotate, ex art. 147-quater, Tuel. Il monitoraggio ed i controlli vengono effettuati a cura della U.O. Affari Generali, Affari Legali ed Informatica del Servizio Staff Segreteria Generale.